

**Sentenza:** n. 16 dell' 8 gennaio 2019

**Materia:** Caccia

**Parametri invocati:** 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto:** art. 67, comma 1, della legge della Regione Veneto 29 dicembre 2017, n. 45 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2018)

**Esito:** non fondatezza del ricorso

**Estensore nota:** Beatrice Pieraccioli

**Sintesi:**

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 67, comma 1, della legge della Regione Veneto 29 dicembre 2017, n. 45 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2018), che introduce nella legge della Regione Veneto 9 dicembre 1993, n. 50 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio) l'art. 19-bis, disciplinante il "Sistema regionale di prenotazione e disciplina per l'esercizio della mobilità venatoria dei cacciatori del Veneto", in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

Secondo il ricorrente, il nuovo art. 19-bis della legge reg. Veneto n. 50 del 1993 lederebbe la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, sotto un duplice e concorrente profilo.

Anzitutto, la disciplina impugnata consentirebbe di esercitare l'attività venatoria in forme e modalità ulteriori rispetto a quelle individuate dall'art. 12, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), che prevede tre modalità di caccia da esercitare in via esclusiva da parte di ciascun cacciatore.

In secondo luogo, l'art. 19-bis introdurrebbe un sistema "automatizzato" di autorizzazione all'accesso di ciascun cacciatore in un ambito territoriale di caccia diverso da quello in cui risulta iscritto, senza prevedere che tale accesso sia subordinato, come prescrive invece l'art. 14, comma 5, della legge n. 157 del 1992, al previo consenso degli organi di gestione dell'ambito territoriale nel quale l'accesso deve essere autorizzato.

La prima censura formulata nel ricorso, concernente l'asserito contrasto della disciplina regionale impugnata con l'art. 12, comma 5, della legge n. 157 del 1992, assunto quale parametro interposto in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, è inammissibile per radicale difetto di motivazione.

L'Avvocatura generale dello Stato non ha infatti in alcun modo spiegato nelle proprie memorie perché la disciplina regionale de qua debba essere interpretata nel senso che consenta di esercitare l'attività venatoria in forme e con modalità ulteriori rispetto a quelle individuate dall'art. 12, comma 5, della legge n. 157 del 1992. Né un tale chiarimento è emerso nella discussione in udienza.

Nel silenzio serbato sul punto dalla disciplina regionale impugnata, deve pertanto ritenersi che la regola generale posta dalla disciplina statale continui a trovare piena applicazione, e che – conseguentemente – ciascun cacciatore possa chiedere di accedere a un ambito territoriale di caccia diverso da quello di iscrizione soltanto al fine di praticare la sola forma di attività venatoria per la quale egli abbia ottenuto la prescritta autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 157 del 1992.

La seconda censura formulata nel ricorso, concernente l'asserito contrasto della disciplina impugnata con l'art. 14, comma 5, della legge n. 157 del 1992, assunto anch'esso come parametro interposto, non è fondata.

Secondo la costante giurisprudenza della Corte, la materia della caccia rientra, dopo la revisione del Titolo V avvenuta per opera della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nella potestà legislativa residuale delle Regioni, le quali sono nondimeno tenute a rispettare i criteri fissati dalla legge n. 157 del 1992 a salvaguardia dell'ambiente, che costituisce oggetto di una competenza statale esclusiva, di carattere trasversale. Più precisamente, tale legge stabilisce il punto di equilibrio tra «il primario obiettivo dell'adeguata salvaguardia del patrimonio faunistico nazionale e l'interesse [...] all'esercizio dell'attività venatoria» (sentenza n. 4 del 2000); conseguentemente, i livelli di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema da questa fissati non sono derogabili in peius dalla legislazione regionale (sentenze n. 7 del 2019, n. 174 del 2017 e n. 303 del 2013).

Le disposizioni dell'art. 19-bis disciplinano in sintesi un «sistema regionale di prenotazione per il rilascio dell'autorizzazione» alla caccia alla selvaggina migratoria al di fuori dell'ambito territoriale di iscrizione di ciascun cacciatore, per un massimo di trenta giornate nel corso della stagione venatoria. Il comma 3 dell'art. 19-bis dispone, in particolare, che «il sistema informativo regionale autorizza l'accesso giornaliero» nell'ambito territoriale di caccia in questione «a un numero di cacciatori comunque non superiore alla differenza tra i cacciatori iscritti all'Ambito territoriale di caccia ed i cacciatori ammissibili sulla base dell'indice di densità venatoria massima stabilito annualmente dalla Giunta regionale».

Il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che tale meccanismo autorizzatorio contrasti, in ragione del suo automatismo, con la corrispondente disciplina dettata dall'art. 14, comma 5, della legge n. 157 del 1992, che stabilisce in via generale che ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in uno specifico ambito territoriale di caccia, e può inoltre avere accesso ad altri ambiti o comprensori (situati nella propria o in altra Regione) «previo consenso dei relativi organi di gestione».

Il meccanismo di autorizzazione automatica disciplinato dal legislatore regionale veneto non consentirebbe infatti agli organi di gestione di ciascun ambito territoriale di esercitare, caso per caso, le valutazioni discrezionali loro demandate dalla legge statale rispetto alla decisione se autorizzare o meno l'accesso di nuovi cacciatori nel rispettivo ambito territoriale. Ciò determinerebbe una deroga in peius del livello di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema che la legge statale mira ad assicurare, con conseguente invasione della competenza esclusiva dello Stato in materia da parte della disciplina regionale impugnata.

Ad avviso della Corte la disciplina in parola non determina una deroga in peius del livello di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema garantito dalla legislazione statale, e in particolare dall'art. 14, comma 5, della legge n. 157 del 1992, invocato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il requisito, previsto dalla disposizione statale, del «previo consenso» degli organi di gestione del singolo ambito territoriale all'accesso di cacciatori non iscritti nell'ambito territoriale

stesso è funzionale all'esigenza «di permettere un'attività di controllo da parte dell'amministrazione competente», in modo da consentire a quest'ultima di «verificare periodicamente l'adeguatezza del rapporto tra i cacciatori autorizzati e la porzione di territorio interessata» (sentenza n. 174 del 2017). Ciò anche in relazione alla possibilità per l'organo direttivo del singolo ambito territoriale, prevista dal successivo comma 8 dell'art. 14 della legge statale in parola, di ammettere «un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento di attuazione, purché si siano accertate, anche mediante censimenti, modificazioni positive della popolazione faunistica».

Tale esigenza sostanziale appare soddisfatta da un meccanismo autorizzatorio informatico come quello disciplinato dalla legge della Regione Veneto qui all'esame, che – in una prospettiva di semplificazione – consente al cacciatore non iscritto in un determinato ambito territoriale di accedervi previa verifica, da parte dello stesso sistema informatico, del mancato raggiungimento, in quel medesimo ambito territoriale, dell'indice di densità venatoria massima stabilito annualmente con delibera della Giunta regionale.

Il meccanismo in esame infatti consente, da un lato, di assicurare che il numero di cacciatori presenti giornalmente in ciascun ambito territoriale non superi il massimo che la delibera della Giunta regionale, nel rispetto dei vincoli posti dalla legislazione statale, ha già considerato in via generale compatibile con le esigenze di tutela dell'ecosistema, e della popolazione faunistica migratoria in particolare; e, dall'altro, assicura che gli stessi organi direttivi dei singoli ambiti territoriali, composti a norma dell'art. 14, comma 10, della legge n. 157 del 1992, siano costantemente in grado di avere contezza del numero di cacciatori effettivamente ammessi.

La circostanza che il sistema informatico regolato dalla disciplina regionale impugnata non possa autorizzare automaticamente l'accesso in un determinato ambito territoriale di un numero di cacciatori superiore all'indice venatorio massimo, in assenza dell'apposita delibera dell'organo di gestione di cui si è detto, esclude – d'altra parte – ogni possibile effetto pregiudizievole della disciplina regionale medesima rispetto al livello di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema assicurato dalla disciplina statale di riferimento. L'automatismo del blocco delle ammissioni di cacciatori provenienti da altri ambiti al raggiungimento dell'indice venatorio massimo impedisce così che si verifichi quanto altre volte evidenziato dalla Corte in riferimento a disposizioni di legge regionali che consentivano «l'indiscriminato esercizio della caccia alla selvaggina migratoria in tutti gli ambiti», in dispregio dell'esigenza di garantire «quella equilibrata distribuzione dei cacciatori, nell'esercizio dell'attività venatoria, che costituisce uno degli obiettivi fondamentali della normativa in materia» (sentenza n. 4 del 2000, cui adde sentenza n. 303 del 2013).